

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRANI COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 5

E

PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PRESA IN CARICO QUALIFICATA DEI CITTADINI DESTINATARI DEL REDDITO DI DIGNITA' 3.0. CODICE CUP: B39J20001350009 – CIG: 922813738F.

REP. _____ DEL _____

Tra

Il Comune di Trani – Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 5 - C.F. n. _____ - rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio di Piano dott. Attolico Alessandro Nicola, nato a _____ (Prov. ___) il _____, residente per la carica a Trani Via Tenente Morrigo, 2 codice fiscale _____ - che interviene nel presente atto in virtù di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 20/07/2020

e

il/la Signor/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____, via _____ n. _____ (C.F. n. _____), in qualità di legale rappresentante di _____ (in seguito "Ente Attuatore") con sede in _____, via _____ n. _____ codice fiscale n. _____

Premesso che:

- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione (art. 55 co. 3 del D.Lgs 117/2017) e gestione di interventi di innovazione sociale di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del reddito di dignità 3.0. codice CUP: B39J20001350009 – CIG: 922813738F;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato selezionato per la fase di co-progettazione l'ente/raggruppamento/consorzio denominato _____;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto definitivo,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Finalità

Scopo del presente accordo di collaborazione è la gestione di interventi di innovazione sociale di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del reddito di dignità 3.0 e nello specifico:

- **gestione di interventi trasversali**, rivolti alla generalità degli utenti presi in carico dall’Ambito Territoriale, al fine di migliorare il percorso di inclusione intrapreso e ad elevare il grado di integrazione fra tali cittadini e la loro comunità di riferimento, ossia:
 - accrescere la propria consapevolezza (empowerment) circa i mezzi e gli strumenti da mettere in campo per tutta la durata del Patto di inclusione, al fine di valorizzare la parte attiva della Misura e cogliere le opportunità che ne possono derivare;
 - accrescere la capacità di accedere ai servizi/interventi presenti sul territorio, al fine di “risolvere” le problematiche a carattere prettamente sociale potendo così indirizzare il proprio impegno nella ricerca attiva di lavoro;
 - acquisire competenze minime per la ricerca attiva di lavoro;
 - supporto all’azione di matching domanda/offerta (profilatura soggetti, profilatura fabbisogni soggetti ospitanti, ecc.), monitoraggio ed assistenza, in itinere, ai soggetti ospitanti (ed ai beneficiari ReD) in fase di esecuzione dei percorsi di inclusione.

- **gestione di interventi “personalizzati”** attraverso l’attivazione di veri e propri pacchetti personalizzati di intervento destinati a “rinforzare” il Patto di inclusione, in particolar modo per i casi più fragili, per rispondere al bisogno di migliorare il pronostico di inclusione, sui maggiori punti di debolezza individuati per il cittadino ed il nucleo familiare in sede di assessment, ossia:
 - ricostruire la propria identità come individui capaci di collocarsi all’interno del contesto sociale in cui si vive;
 - attenuare i conflitti familiari al fine di lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del nucleo familiare;
 - accrescere la consapevolezza e responsabilità nella gestione del contributo economico legato alla Misura;
 - accrescere la capacità relazionale dei nuclei familiari attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale del territorio e la conseguente attivazione di capitale umano intorno al proprio nucleo familiare.

l’Ente Attuatore realizzerà specificatamente le attività di seguito descritte

In particolare, il soggetto collaboratore dovrà realizzare entro:

il 31.12.2022, salvo proroghe, _____

Art. 3 – Durata

L’accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo. La durata dell’accordo di collaborazione è stabilita in n. 7 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque fino al 31/12/2022 salvo diverse disposizioni normative e eventuali proroghe regionali.

Art. 4 – Corrispettivo e cofinanziamento

Per la realizzazione delle attività di gestione di interventi di innovazione sociale di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del reddito di dignità 3.0 all’Ente Attuatore è riconosciuto un contributo pari a € 86.895,00 (IVA inclusa se dovuta) come previsto dal progetto approvato, in base alle spese effettivamente sostenute.

Il pagamento avverrà previa emissione di fattura o di altro giustificativo fiscalmente valido accompagnato da rendicontazione analita delle spese sostenute e da relazione delle attività svolte nel periodo per cui si richiede il pagamento.

L'ente attuatore si obbliga a cofinanziare le attività in oggetto con un importo di € _____ con le seguenti modalità _____

Le spese effettivamente sostenute saranno ritenute ammissibili se rendicontate in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Avviso Pubblico e secondo quanto stabilito dalla normativa di settore nonché dalle linee guida regionali per il monitoraggio e la rendicontazione e da quanto verrà indicato dall'Ente affidante.

L'Ente Attuatore con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a _____, avente le seguenti coordinate: _____.

È vietato cedere anche parzialmente il presente accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell'Ente Attuatore

L'Ente Attuatore è l'unico responsabile delle attività svolte.

L'Ente Attuatore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

I soggetti interessati dovranno:

- a) trasmettere comunicazione di avvio attività;
- b) attivare adeguata copertura assicurativa, per tutti i partecipanti alle attività (sia adulti che minori), per il personale e per responsabilità civile verso terzi;
- c) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
- d) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
- e) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai partecipanti, in particolare quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
- f) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze dei partecipanti da trasmettere al Comune mensilmente;
- g) trasmettere la relazione periodica delle attività da allegare alla richiesta di rimborso spese intermedia e finale e ulteriore documentazione giustificativa richiesta dall'Ufficio competente ai fini della rendicontazione;
- h) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività;
- i) qualora nella proposta progettuale sia previsto di garantire anche il servizio di trasporto in favore dei destinatari finali, assicurare idonei mezzi di trasporto nel rispetto della normativa in materia.

L'ente attuatore dovrà inoltre garantire che il progetto sia realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali relative alle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID 19, compresi gli obblighi relativi alla Certificazione Verde (Green Pass) come previsto da ultima normativa nazionale.

L'ente attuatore dovrà comunicare all'Ambito Territoriale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

L'ente attuatore dovrà comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare, qualora le imprese siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
- b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
- c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

In caso di mancata comunicazione di cui ai precedenti punti l'Ambito Territoriale applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore dell'Accordo di Collaborazione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo dell'Accordo di Collaborazione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ambito territoriale a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa.

La penale sarà versata all'Ambito Territoriale con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente.

In nessun caso la risoluzione dell'Accordo di Collaborazione, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico dell'Ambito Territoriale, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'ente attuatore. L'ente attuatore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo dell'accordo di collaborazione:

- n. del rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € ____,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

L'Ambito di Trani, in relazione all'esecuzione delle azioni oggetto del presente Avviso pubblico, di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo, ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

L'Ente Attuatore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

L'Ente Attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e/o dall'Ente affidante, ai sensi della vigente normativa in materia. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativo ai servizi oggetto del presente accordo di collaborazione, nomina l'EA "Responsabile del trattamento dei dati personali" relativi ai destinatari delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, e della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente affidante si impegna a trattare i dati personali relativi all'EA unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 7 – Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto al presente accordo di collaborazione, l'Ente affidante si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EA può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza

sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Ente affidante, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Ente affidante nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EA nella domanda di partecipazione.

Art. 8 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente accordo di collaborazione può essere risolto dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EA l'Ambito Territoriale liquiderà le sole spese da questi sostenute e appositamente documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EA si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate l'accordo di collaborazione può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente affidante, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 9 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 10 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Trani.

Art. 11 – Registrazione

Le Parti convengono che il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, venga annotato nell'apposito Registro di Raccolta e conservato presso l'Ufficio Contratti del Comune di Trani.

Art. 12 – Allegati

Il presente accordo di collaborazione è redatto in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione i seguenti atti e documenti:

- Piano Operativo (Allegato 1)
- Progetto definitivo;
- Piano economico-finanziario
- Informativa sulla privacy
- Nomina Responsabile esterno dei dati



REGIONE
PUGLIA



- Patto di Integrità
- Dichiarazione sostitutiva (anticorruzione)
- Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione (A.D. n. 822 del 25/05/2021).

Trani, _____

FIRME

Per l'Ambito Territoriale Sociale n. 5 di Trani - Bisceglie

Dirigente dell'Ufficio di Piano – dott. _____

Per l'Ente Attuatore

dal Legale Rappresentante – dott. _____
